

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DELL'ALBO PRETORIO
ELETTRONICO COMUNALE
Approvato con Deliberazione G.C. del 13/5/2010**

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

Oggetto del presente regolamento è la disciplina dell'albo elettronico del Comune di Pistoia, il quale sostituisce, ai sensi dell'art. 32 della L. 69/2009, l'albo pretorio comunale. All'interno del sito internet comunale www.comune.pistoia.it è individuata l'area destinata all'albo pretorio elettronico, gestibile unicamente dai soggetti di cui al successivo art. 4.

Restano salve le disposizioni del D.Lgs 82/2005 "Codice dell'amministrazione digitale", relative alla diffusione attraverso la rete civica di informazioni di natura istituzionale.

Articolo 2 - Principi

La pubblicazione degli atti all'albo informatico deve rispettare i principi generali che presiedono al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", e in particolare:

- a) il principio di necessità;
- b) il principio di proporzionalità e non eccedenza;
- c) il diritto all'oblio;
- d) il principio di esattezza e aggiornamento dei dati.

Articolo 3 - Modalità di redazione degli atti destinati alla pubblicazione

Gli atti destinati alla pubblicazione all'albo elettronico sono redatti in modo da evitare il riferimento specifico a dati sensibili e a informazioni concernenti le condizioni di disagio socio-economico di specifiche persone.

Tutti i dati di cui al precedente comma che sono necessari ai fini dell'adozione del provvedimento, sono contenuti in appositi documenti che vanno richiamati dal provvedimento pubblicato senza esserne materialmente allegati, e che rimangono agli atti degli uffici.

Tali atti sono identificati dal provvedimento in modo da garantirne l'inequivocabile individuazione e non alterabilità.

E' fatto divieto di pubblicare provvedimenti contenenti riferimenti allo stato di salute di persone determinate.

Tutti i provvedimenti da pubblicare all'albo pretorio elettronico sono forniti dagli uffici interessati al soggetto di cui all'art. 4 in un formato informatico che ne garantisca l'inalterabilità.

Articolo 4 - Competenze e responsabilità

La pubblicazione di atti sull'albo pretorio elettronico è competenza dei dipendenti del Servizio Segreteria e Affari Generali appositamente individuati, i quali ne attestano la data di pubblicazione.

Tutti i documenti per i quali l'ordinamento non richiede la pubblicazione, ma che sono inseriti nella rete civica allo scopo di assicurare alla cittadinanza l'informazione sull'attività comunale sono inseriti nel sito internet del Comune a cura e sotto la responsabilità dei singoli Servizi dell'ente, sotto la supervisione del responsabile della rete civica.

Articolo 5 - Atti destinati alla pubblicazione

Sono pubblicati all'albo elettronico comunale gli atti per i quali le singole norme di legge o regolamento richiedono la pubblicazione all'albo pretorio con funzione dichiarativa, costitutiva o di pubblicità notizia.

Articolo 6 - Diritto di accesso agli atti

E' fatto salvo, in ogni caso, l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui agli artt. 22 e seguenti della L. 241/1990.

Articolo 7 - Modalità di pubblicazione

Tutti i documenti di cui all'art. 5 sono pubblicati in versione integrale e conforme all'originale. Per i documenti contenenti allegati, si provvede anche alla pubblicazione di questi ultimi, salvo non ostino ragioni di natura tecnica. In tal caso gli allegati restano depositati agli atti del comune e sono consultabili da chiunque ne abbia interesse. Tutti i documenti pubblicati all'albo pretorio elettronico restano on line per il tempo stabilito dalle singole disposizioni di legge o di regolamento.

E' facoltà dell'amministrazione, alla scadenza dei termini di cui al comma 1, mantenere on line i documenti pubblicati, anche organizzandoli per area tematica e/o mettendo a disposizione dell'utente appositi motori di ricerca interni, a condizione che i medesimi siano collocati in una sezione del sito non accessibile con i comuni motori di ricerca esterni.

Articolo 8 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dal 1 luglio 2010.